

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2012, n. 57-4986

Legge regionale 2 luglio 1999 n. 16, art. 48 e s.m.i. Iniziative della Giunta regionale in merito al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani. Criteri generali per la predisposizione dei programmi annuali delle Comunità Montane. A.S. 2012/13.

A relazione degli Assessori Cirio, Ravello:

Vista la Legge n. 97/94 “Nuove disposizioni per le zone montane“ la quale, all’ art. 20, stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli altri Enti locali, nell’ ambito delle rispettive competenze, collaborino nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell’offerta della scuola dell’infanzia e dell’obbligo nei territori montani;

visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 di definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

vista la legge regionale n. 16/99 che, all’ art. 48 così come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 19/2008, stabilisce che i Comuni e le Comunità Montane, nell’ambito delle rispettive competenze, collaborino con l’Amministrazione Statale, la Regione e la Provincia nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico;

vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa“ che, all’art. 19, promuove e sostiene interventi atti a valorizzare e mantenere le scuole in aree territorialmente disagiate;

visto che l’art. 21 della legge 59/97, nel sancire l’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi, finalizza tale autonomia alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico, alla integrazione ed al migliore utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative ed al coordinamento con il contesto territoriale;

dato atto che il 53% del territorio regionale è montano e che l’obiettivo prioritario del Governo regionale è il rilancio, attraverso azioni mirate e finalizzate, delle economie montane in difficoltà e che tale rilancio può avverarsi solo a condizione che le popolazioni montane tornino ad occupare e presidiare questa parte del territorio;

considerato che il raggiungimento del suddetto obiettivo è strettamente legato, pur tenendo conto delle specifiche caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio – culturali dei rispettivi bacini d’utenza, al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici nel territorio montano della Regione;

rilevato che, solo attraverso un’offerta formativa, in grado complessivamente di equiparare i servizi scolastici montani ai servizi che di norma vengono offerti dalle strutture competenti sul resto del territorio regionale, si può ragionevolmente ipotizzare di concorrere al raggiungimento dell’obiettivo primario sopra richiamato;

tenuto conto che, nell’ottica generale della riorganizzazione e razionalizzazione della spesa pubblica, si è maturata una crescente tendenza all’accorpamento del servizio scolastico presso i centri a maggiore densità abitativa e si è proceduto ad un progressivo ridimensionamento e talvolta all’abbandono di strutture minori, dislocate nelle aree maggiormente svantaggiate, in conseguenza della ridotta crescita demografica e della contrazione della popolazione in età scolare, situazione particolarmente accentuata nelle zone montane;

preso atto che il verificarsi di tali condizioni, ha contribuito all’implementazione di altri processi di carattere economico e sociale già in corso che hanno condotto alla soppressione di servizi essenziali in ambito locale, con negative ripercussioni sulle condizioni di vita delle popolazioni montane

piemontesi e favorendo l'accentuarsi del fenomeno di abbandono delle zone maggiormente svantaggiate;

rilevato che la presenza di insediamenti umani in territorio montano rappresenta l'unica certezza di salvaguardia e presidio del territorio, di mantenimento del patrimonio ambientale e culturale, di conservazione dell'identità e delle tradizioni delle popolazioni locali, che costituiscono nel loro insieme un patrimonio irrinunciabile;

osservato che, al fine di garantire la permanenza della popolazione nelle zone montane, occorre dare corso ad iniziative volte ad assicurare il mantenimento dei servizi essenziali, indispensabili per raggiungimento di un adeguato sviluppo delle economie locali e per garantire parità di trattamento anche alle collettività che occupano le aree più svantaggiate del territorio piemontese;

considerato che con D.G.R. n. 19 – 4576 in data 17/09/2012 è stato approvato il protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte - Assessorato alla Montagna, Assessorato all'Istruzione e Formazione Professionale e la Direzione generale del Piemonte del MIUR sulle scuole di montagna e che detta intesa è finalizzata all'individuazione di soluzioni adeguate alla realizzazione di una programmazione efficace, volta al mantenimento ed allo sviluppo di tali presidi;

preso atto che, per il raggiungimento di tale fine, è stato costituito un apposito gruppo di lavoro incaricato dell'analisi delle realtà esistenti sul territorio montano piemontese, dell'individuazione delle carenze e delle necessità, della proposta di soluzioni immediate atte a salvaguardare il regolare funzionamento delle lezioni per l'anno scolastico 2012/2013, nonché della valorizzazione di iniziative mirate allo sviluppo qualitativo dell'offerta formativa in ambito montano;

tenuto conto che detto gruppo di lavoro è esclusivamente strumento consultivo e propositivo a supporto dell'amministrazione regionale e non può, in tale ambito, assumere provvedimenti vincolanti per l'amministrazione stessa;

preso atto delle rilevazioni e delle analisi effettuate presso Istituti scolastici ed Enti Locali operanti in territorio montano, che hanno consentito di evidenziare la sussistenza di una pluralità di esigenze, in taluni casi non differibili, in merito alla necessità di salvaguardare la situazione esistente nelle scuole del primo ciclo, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche in maggior sofferenza per la insufficienza di personale, alla esigenza di valutare le realtà di pluriclasse in situazione di particolare disagio, alla opportunità di equiparare l'offerta formativa nei servizi scolastici montani a quella normalmente offerta dalle strutture competenti sul resto del territorio regionale attraverso iniziative volte alla realizzazione di attività integrative, nel cui ambito potrà essere ricompresa la continuazione dei progetti relativi allo studio della lingua francese nella Scuola Primaria;

osservato che l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, sulla scorta di quanto previsto dal Protocollo d'intesa sopra citato, avvierà una attenta verifica circa le possibilità di integrazione di personale, da attribuire unicamente alle situazioni di particolare criticità riscontrate sul territorio regionale;

rilevato che eventuali integrazioni della pianta organica da parte del competente organismo, potranno essere attuate solo ad esperita verifica delle dotazioni di diritto e di fatto, per l'accertamento delle quali occorreranno adeguate tempistiche;

ritenuto opportuno procedere comunque alla formulazione dei criteri utili alle Comunità Montane piemontesi, per la predisposizione dei programmi annuali di intervento che dovranno essere redatti d'intesa con i responsabili degli Istituti scolastici locali e d'intesa con l'autorità scolastica provinciale, tenuto conto della dotazione dei servizi scolastici esistenti, della loro dislocazione sul territorio nonché delle peculiarità geomorfologiche del territorio stesso;

ritenuto pertanto, per l'anno scolastico 2012 – 2013, che i programmi dovranno essere redatti tenendo conto:

- degli istituti scolastici, presso i quali sussistano situazioni di sofferenza comportanti il non avvio delle lezioni, con il rischio di chiusura di plessi a causa di diverso orientamento della

popolazione scolastica alla luce della nuova regolamentazione sull'assetto scolastico nella scuola dell'obbligo nei territori montani;

- della necessità di accordi tra gli EE.LL. e le Istituzioni Scolastiche finalizzati al superamento delle criticità legate alle carenze di organico ed alle difficoltà di spostamento sul territorio montano;

- della volontà di proseguire i progetti relativi allo studio della lingua francese e tedesca nella Scuola Primaria, con particolare attenzione alle classi finali di tale ciclo scolastico;

- delle necessità di salvaguardia delle scuole dell'infanzia dei piccoli Comuni;

- delle situazioni di pluriclasse ove siano documentabili realtà di particolare disagio, dovute alla composizione delle stesse in rapporto alla dotazione di personale docente ed al tempo scuola proposto;

- della presenza o meno, nella zona, di altri istituti scolastici completi di servizi e dei tempi necessari per raggiungerli e della necessaria priorità da attribuire alla scuola dell'obbligo;

osservato come quanto evidenziato attraverso i programmi annuali presentati dalle comunità montane per le situazioni di particolare criticità, potrà costituire un utile strumento di informazione circa la realtà scolastica esistente sul territorio montano;

evidenziato che le Comunità Montane, i Comuni e le Istituzioni scolastiche che presentano i programmi annuali di cui trattasi, non potranno richiedere ulteriori finanziamenti regionali per il medesimo o diverso intervento e che, come ogni anno, verrà effettuato un attento monitoraggio circa l'eventuale sovrapposizione di interventi da parte dell'amministrazione regionale;

evidenziato inoltre che, come previsto nel sopra citato protocollo d'intesa, esclusivamente per quanto riguarda le procedure di reclutamento del personale docente, lo stesso dovrà essere reperito dalle graduatorie scolastiche dell'istituzione proponente;

ritenuto di demandare alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economia Montana e Foreste di concerto con la Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro l'adozione di tutti gli atti necessari per dare attuazione alla presente D.G.R.;

ritenuto pertanto, per l'anno scolastico 2012 - 2013, nel caso le risorse finanziarie non siano in grado di soddisfare tutte le richieste, di contribuire al finanziamento degli interventi, con la seguente scala di priorità, tenuto conto di alcuni criteri territoriali oggettivamente quantificabili quali l'altitudine e la distanza tra i plessi, i tempi di percorrenza, le caratteristiche degli edifici scolastici e lo studio delle prospettive future in ordine all'andamento demografico:

- finanziamento di iniziative volte al mantenimento di plessi presso istituti scolastici in particolare condizione di sofferenza e con situazione di documentata grande marginalità;

- finanziamento di interventi finalizzati alla razionalizzazione delle situazioni di pluriclasse, dove la composizione delle stesse risulti in condizione di difficile sostenibilità in rapporto alla dotazione di personale ed al tempo scuola proposto

- continuazione del progetto per l'insegnamento della lingua francese e del tedesco nella Scuola Primaria previa verifica dei requisiti dell'Istituzione Scolastica e degli impegni della Comunità Montana mediante un unico progetto di territorio;

- sostegno e salvaguardia delle attività delle scuole dell'infanzia dei piccoli Comuni;

ritenuto che i programmi presentati dalle Comunità Montane, inclusi nel programma regionale, possano essere attuati anche attraverso i Comuni e/o gli Istituti scolastici, fermo restando l'onere di rendiconto da parte delle Comunità Montane;

considerato che, ai sensi della L. r. 28 settembre 2012, n. 11 "Disposizioni organiche in materia di enti locali", i procedimenti amministrativi derivanti dalla presente deliberazione potranno avere naturale proseguimento e relativa conclusione sia per il tramite delle subentranti unioni montane di comuni di cui all'art 12 della citata legge regionale sia mediante le procedure di liquidazione commissariale di cui al successivo art. 15;

- di prevedere che al finanziamento delle iniziative si provvederà con la somma di € 900.000,00 di cui ai Cap. 156041 e 170984 del bilancio 2012;
la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di sostenere per le motivazioni esplicitate in premessa, il mantenimento e lo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani, per l'anno scolastico 2012-13 mediante la concessione di un contributo finanziario assegnato alle Comunità Montane, per la copertura dei costi sostenuti per l'impiego di personale nella Scuola dell'infanzia e della Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado, nell'ambito di iniziative finalizzate al mantenimento dell'offerta scolastica ed alla razionalizzazione di particolari realtà di pluriclasse;
- i programmi presentati dalle Comunità Montane dovranno essere redatti tenendo conto:
 - degli istituti scolastici, presso i quali sussistano situazioni di sofferenza comportanti il non avvio delle lezioni, per la insufficiente dotazione di personale, con il rischio di chiusura di plessi a causa di diverso orientamento della popolazione scolastica alla luce della nuova regolamentazione sull'assetto scolastico nella scuola dell'obbligo nei territori montani;
 - delle situazioni di pluriclasse ove siano documentabili realtà di particolare disagio, dovute alla composizione delle stesse in rapporto alla dotazione di personale ed al tempo scuola proposto;
 - della presenza o meno, nella zona di altri istituti scolastici completi di servizi e dei tempi necessari per raggiungerli, utilizzando criteri territoriali oggettivamente quantificabili quali l'altitudine e la distanza tra i plessi, i tempi di percorrenza, le caratteristiche degli edifici scolastici e lo studio delle prospettive future in ordine all'andamento demografico;
 - della volontà di proseguire la sperimentazione dei progetti relativi allo studio della lingua francese e tedesca nella Scuola Primaria, con particolare attenzione alle classi finali di tale ciclo scolastico;
 - delle necessità di salvaguardia delle scuole dell'infanzia dei piccoli Comuni;
- i programmi presentati dalle Comunità Montane, inclusi nel programma regionale, possono essere attuati anche attraverso i Comuni e/o gli Istituti scolastici, fermo restando l'onere di rendiconto finale da parte delle Comunità Montane;
- di prevedere che le Comunità Montane, i Comuni e le Istituzioni scolastiche che presentano i programmi annuali di cui trattasi, non potranno richiedere ulteriori finanziamenti regionali per il medesimo o diverso intervento;
- di stabilire che, come previsto nel protocollo d'intesa di cui alla D.G.R. n. 16 – 4576 del 17 settembre 2012, esclusivamente per quanto riguarda le procedure di reclutamento del personale docente, lo stesso dovrà essere reperito dalle graduatorie scolastiche dell'istituzione scolastica proponente;
- di demandare alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economia Montana e Foreste di concerto con la Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro l'adozione di tutti gli atti necessari per dare attuazione alla presente D.G.R.;
- nel caso le risorse finanziarie non siano in grado di soddisfare le richieste, di contribuire in via prioritaria ad interventi volti a garantire il funzionamento, limitatamente ai costi per l'impiego di personale, degli istituti scolastici in accertate situazioni di sofferenza, delle situazioni di pluriclasse in condizione di difficile sostenibilità e della prosecuzione dei progetti relativi allo studio della lingua francese e tedesca nella Scuola Primaria, in subordine alla salvaguardia delle scuole dell'infanzia nei piccoli Comuni;
- di dare atto che, ai sensi della L. r. 28 settembre 2012, n. 11 "Disposizioni organiche in materia di enti locali", i procedimenti amministrativi derivanti dalla presente deliberazione potranno avere naturale proseguimento e relativa conclusione sia per il tramite delle subentranti unioni montane di

comuni di cui all'art 12 della citata legge regionale sia mediante le procedure di liquidazione commissariale di cui al successivo art. 15;

- di stanziare per il finanziamento dei programmi € 900.000,00, disponibili sul Bilancio di previsione 2012, per € 500.000,00 a valere sulle risorse dell'UPB DB 14191 (Cap. 156041) e per € 400.000,00 a valere sulle risorse dell'UPB DB 15071 (Cap. 170984).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010.

(omissis)